



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2009

Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

ONOREVOLI SENATORI. – Tra gli effetti della crisi finanziaria che sta interessando le economie del mondo si evidenzia una questione che interessa l'equilibrio del rapporto tra domanda ed offerta di risparmio: la conoscenza dei risparmiatori delle problematiche connesse ai prodotti finanziari presenti sul mercato.

Il *fil rouge* che lega situazioni differenti e diversi contesti economico-sociali è costituito dalla carenza, se non addirittura inadeguata, conoscenza di una sempre più variegata e complessa strumentazione finanziaria, riferita non solo alla gestione del risparmio. Non sempre, infatti, vengono comprese adeguatamente le differenze, a volte profonde, tra gli strumenti e le loro peculiari modalità operative. Così come scarsa è la consapevolezza circa le componenti di rischio presenti nelle diverse tipologie di offerta e le loro possibili conseguenze.

In Italia – dove la scarsa consapevolezza o l'imperizia hanno colpito non solo i cittadini risparmiatori – alcune indagini mostrano come siano ancora confusi, ad esempio, carte di credito e di debito. Una situazione com-

plessivamente ancora lontana da quella auspicabile.

Pertanto, appare indispensabile intervenire per innalzare il livello di consapevolezza e di educazione finanziaria presente nel nostro Paese, fornendo una migliore informazione ai cittadini risparmiatori sugli strumenti a disposizione, ma ancor più sugli elementi di rischio e di opportunità, vantaggi e svantaggi, che ciascuno di essi presenta. Ciò al fine di rendere più consapevole il cittadino dei costi e benefici associati alle sue scelte di investimento e/o finanziamento.

Tale finalità può essere raggiunta attraverso iniziative di sensibilizzazione e programmi appositamente realizzati da soggetti ed organismi qualificati. Una strumentazione flessibile che non deve gravare sulla finanza pubblica, ma che necessita di un soggetto di riferimento istituzionale e *super partes*, che coordini l'intero sistema e superi gli interventi strutturati fino ad oggi da soggetti privati che, pur lodevoli nelle intenzioni, si sono caratterizzati per l'inadeguatezza ed autoreferenzialità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge riconosce l'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, volto ad accrescere le conoscenze per l'utilizzo consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. La presente legge è finalizzata a promuovere progetti ed azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di educazione finanziaria, di carattere nazionale, rivolti a tutti i cittadini senza distinzioni, realizzati da organismi qualificati e accreditati presso il Comitato di cui all'articolo 2.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

Art. 2.

(Attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto per l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato, composto da un rappresentante di dette amministrazioni, uno delle associazioni dei consumatori, uno del mondo accademico, uno del sistema bancario e da un esperto finanziario accreditato presso la

Commissione europea o il Parlamento europeo.

2. Al Comitato di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) emanazione delle linee guida per il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative in materia;

b) valutazione e verifica dell'efficacia dei progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2;

c) relazione annuale al Parlamento;

d) sostegno alla collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolare la realizzazione;

e) programmazione, promozione ed incentivazione delle iniziative di sensibilizzazione, affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria.

Art. 3.

(Attività del Comitato)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il Comitato di cui all'articolo 2 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati.

2. Il Comitato definisce, altresì, apposite convenzioni con i soggetti che vogliano contribuire in qualità di sostenitori volontari, con apporti di natura economica o altre risorse, ai progetti di cui al comma 1.